

COMUNE DI PANDINO
PROVINCIA DI CREMONA

Studio geologico del territorio comunale
(L.R. 24.11.1997 n. 41, art. 2)

RETICOLO IDRICO MINORE
E
REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA
(D.G.R. 25.01.02 N. 7/7868 D.G.R. 01.08.2003 N. 7/13950 E ss.mm.ed.ii)

MODIFICA NOVEMBRE 2008

IL GEOLOGO
DR. GIOVANNI BASSI

REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

ART. 1 –OGGETTO E FINALITA'

Oggetto delle presenti norme è la disciplina degli interventi ammissibili nei corsi d'acqua, appartenenti al reticolo idrico minore, di cui all'allegato elenco e sulle relative fasce di rispetto, nonché la disciplina delle attività di concessione e di autorizzazione degli interventi medesimi.

Finalità delle presenti norme è salvaguardare l'integrità ed il funzionamento del complesso di corsi d'acqua che costituiscono il " Reticolo Idrico Minore" di seguito indicato con l'abbreviazione di RIM, presenti nel territorio comunale e la protezione delle sua caratteristiche idrografiche, idrogeologiche ed ambientali.

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DEI CORSI D'ACQUA

Per i corsi d'acqua s'intendono quelli a carattere costante a ciclo aperto, a carattere stagionale a cielo aperto, interrati o pensili a sezione completamente o parzialmente chiusa (tombinati) individuati negli allegati grafici sopra citati.

Nel territorio comunale sono presenti i seguenti corsi d'acqua, come segue per denominazione e numero d'ordine della Carta Idrografica allegata :

1. corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale, individuato dall'allegato A. della D.G.R. 1.08.2003 n. 7/13950 e smi :

NUMERO PROGRESSIVO	DENOMINAZIONE	COMUNE INTERESSATO	SBOCCO	TRATTO CLASSIFICATO COME PRINCIPALE	NUMERO ISCRIZ. EI.AA.PP.
CR003	TORMO (fiume)	PANDINO	F. Adda	Tutto il Corso	3

2. Corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Minore di competenza del Comune di Pandino essi sono:

- Del Prete (n. 4)
- Landriana (n.5)
- Ramo di roggia varibella (n.6)
- Varibella (n.7)
- Ribella (n. 8)
- Moietta (n.9)
- Cavo (n.10)
- Cavetto (n.11)
- Tomba (n.12)
- Ramo della roggia Tomba (n.13)
- Roncadello (n.14)
- Fontanile Tinella (15)
- Baussino (n. 16)
- Menasciutto (n.17)
- Gradella (n.18)
- Fredda (n.19)
- Sorgino (n. 20)
- Venini (n. 21)
- Roggino (n.22)

- Pandina (n. 23)
- Ramo di roggia Pandino (n. 24)
- Nuova (n. 25)
- Ramo di roggia Nuova (n.26)
- Arfana (n. 27)
- Cannarola (n.28)
- Roggetto (n.29)
- Ramo di roggia Roggetto (n. 30)
- Torchio (n. 31)
- Pandino Mulina (n. 32)
- Raffreddo (n. 33)
- Pera (n.34)
- Cavetto di Bignami (n.35)
- Tombino (n. 36)
- Sabbianino (n.37)
- Mondinazzo (n. 38)
- Mascherino (n.39)
- Fornasette (n.40)
- Migliavacca (n. 41)
- Beriotta (n.42)
- Merlo' (n. 43)
- Guarazzone (n.44)
- Renga (n. 45)
- Ramo di c.na Zecca (n. 46)
- Tormello (n. 2)

Il Canale Vacchelli Marzano viene stralciato dal reticolo idrico minore, tuttavia viene mantenuto nel reticolo idrografico del Comune di Pandino ai soli fini di normare gli interventi consentiti e vietati nelle fasce di rispetto;

ART. 3 – NORMA DI RIFERIMENTO E SOGGETTI PREPOSTI AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA

Le attività di polizia idraulica, intese come attività di controllo degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo, in fregio ai corpi idrici, nonché il rilascio delle previste autorizzazioni e concessioni, sono svolte come qui di seguito specificato :

1. sul Reticolo Idrico Principale : sia l'autorizzazione che la concessione sono rilasciate dalla Struttura Sviluppo del Territorio della sede Territoriale della Regione Lombardia;

2. su Reticolo Idrico Miinore: le autorizzazioni e la concessione dal Comune.

Gli interventi e le attività di gestione e di trasformazione del demanio idrico del suolo, in fregio ai corsi d'acqua, sono regolarmente come segue:

- per i fiumi, i torrenti, i rivi, gli scolatori pubblici, i canali di proprietà demaniale, dal R.D. 25 Luglio 1904 n. 523 articoli 59 (nulla osta idraulico), 96 (attività vietate all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici), 97 e 98 (attività consentite all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici, previa autorizzazione);
- per i canali e le opere di bonifica, non rientranti nelle tipologie sopra specificate, dal R.D. 08 Maggio 1904 n. 368 articoli 133 (attività vietate all'interno della fasce di rispetto delle opere di bonifica e loro pertinenza), 134,135 (attività consentita all'interno delle fasce di rispetto delle opere di

bonifica e loro pertinenza previa autorizzazione), 138 (nulla osta idraulico) con valenza residuale rispetto al R.D. 523/1904.

ART. 4 – FUNZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

Su entrambe le sponde dei corsi d'acqua è istituita una fascia di rispetto la cui profondità è differenziata secondo l'importanza ed il valore del corso d'acqua, dove non è consentita nuova edificazione.

La profondità delle fasce di rispetto devono intendersi misurate, in orizzontale, dal piede della sponda esterna o , in presenza di argini in rilevato, dal piede dello stesso.

Le fasce di rispetto, devono garantire la conservazione dell'ambiente di ripa, mantenere in piena efficienza il canale e la funzionalità delle opere idrauliche, consentire i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua.

ART. 5 – GERARCHIA DEI CORSI D'ACQUA E PRFONDITA' DELLE FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA

I corsi d'acqua appartenenti al Reticolo Idrico Principale, al Reticolo idrografico al Reticolo Idrico Minore sono divisi per importanza idraulica ed ambientale, come segue:

I° grado: fiume Tormo, roggia Tormello

II° grado: canale Vacchelli Marzano

di III° grado : rogge Gradella, Pandina, Nuova, Roggino, Raffreddo

di IV° grado: tutte le altre rogge di competenza comunale, citate negli elenchi.

Di V° grado: canali di interesse aziendale o interaziendale, corrispondono a corsi d'acqua di modeste dimensioni, che svolgono funzione di irrigatori o di colatori, dei singoli appezzamenti di terreno, essi sono individuati in colore nella cartografia allegata.

La profondità della fascia di rispetto dei corsi d'acqua è così differenziata:

- a) di I°, 50 m.
- b) di II°, 50m
- c) di III°, 20 m
- d) di IV°, 10m
- e) di V°, 4 m
- f) capifonte e asta di canale, da essi derivato, per la lunghezza di 200m, sono tutelati con fascia di rispetto di 50m.

La fascia di rispetto, per tutti i corsi d'acqua appartenenti sia del reticolo idrico minore che di quello principale, interni al Perimetro del Centro Edificato, come definita negli allegati grafici, allegati al presente regolamento, è ridotta a **5m**.

ART. 6 – ATTIVITA' VIETATE

Sono vietate entro le fasce di rispetto sopra definite, i seguenti interventi:

- nuove edificazioni, anche in sotterraneo;
- movimenti di terra, in una fascia non inferiore a 5m dal ciglio della sponda;
- tombinatura dei corsi d'acqua, ai sensi d.lgs. 152/99 art. 41 e/o art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico;
- **recinzioni od interclusione alla fascia di rispetto, all'uopo precisando che la recinzione continua, in muratura su fondazione, è assimilata ai fabbricati,**

mentre quelle permeabili ed eseguite con semplice infissione nel terreno dovranno mantenersi alla distanza minima di 4m, qualora per motivi di sicurezza e di fruibilità della proprietà, sia necessario realizzare recinzioni ad una distanza inferiore a ml 4, le stesse sono consentite ad una distanza di 1,50 ml qualora vengano realizzate con materiale leggero, facilmente e manualmente rimovibile e ricollocabile (staccionate o paletti semplicemente infissi in fori predisposti – barriere retrattili ecc...) e dovranno essere rimosse ogni volta che si debba procedere alla manutenzione del corso d'acqua (previa convenzione tra consorzio irriguo e proprietario)";

- ogni tipo di impianto tecnologico, salvo quelli attinenti a: regimazione delle acque, regolazione del deflusso, derivazione e captazione per approvvigionamento idrico e per il trattamento di acque reflue, attraversamenti viari e percorsi pedonali, ciclabili o funzionali alle pratiche agricole meccanizzate, opere di protezione e sicurezza da rischio di caduta nei canali;
- sono vietati i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo dei terreni, con la sola eccezione di quelli connessi al recupero ed alla bonifica ambientale e di messa in sicurezza da rischio idrogeologico.

ART. 7 – ATTIVITA' CONSENTITE

La fascia di rispetto è determinata in:

- metri 4,00 per le piantagioni, le alberature e le siepi,
- metri 5,00 per le recinzioni, al di fuori del Perimetro de Centro Edificato.

La distanza minima degli scavi dal corso d'acqua dovrà essere pari alla profondità massima dello scavo stesso, se eseguito sopra falda, scavi permanenti in falda dovranno mantenersi alla distanza minima di 10 m dal corso d'acqua incrementata della profondità di scavo.

Per quanto attiene l'attività edilizia, all'interno delle fasce di rispetto, nonché nelle aree di divagazione ed espansione dei corsi d'acqua e nelle aree soggette a fenomeni di rigurgito, sono esclusivamente consentite: **le demolizioni con fedele ricostruzione (nella demolizione e ricostruzione si dovranno attuare tutte quelle strutture idonee ad impedire l' invasione dell'alveo della roggia o a creare qualunque problema di tipo idraulico), la ristrutturazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, senza aumento di volume nella parte entro la fascia di rispetto.**

La presente norma non si applica a tutto quanto edificato in contrasto con la norma di Polizia Idraulica in vigore al momento dell'edificazione.

Sui corsi d'acqua, potranno essere assentiti, in generale e con specifica autorizzazione e concessione dell'Ente preposto, i seguenti interventi e lavori:

- sistemazione a verde, percorsi pedonali e ciclabili, senza attrezzature fisse e tali da non interferire con periodiche operazioni di manutenzione e pulizia del corso d'acqua.
- Parcheggi, in area urbana laddove gli stessi prevedano la corretta raccolta dell'acqua da essi sgrondante in fognatura e mai direttamente nel corso d'acqua, salvo la loro adeguata depurazione. Il parcheggio prevederà verso il corso d'acqua, uno spazio verde adeguatamente arredato, di profondità proporzionale all'ampiezza del parcheggio stesso.
- Interventi che non influiscano ne direttamente ne indirettamente, sul regime idrogeologico e sull'equilibrio ambientale del corso d'acqua.
- Difese, eseguite senza restringimento della sezione d'alveo, a quota non superiore a piano campagna, che non provochino deviazione del flusso della

corrente verso la sponda opposta. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da consentire l'accesso al corso d'acqua.

- Muri di sponda verticali o ad elevata pendenza, unicamente all'interno dell'area urbanizzata per motivi di sicurezza o di carattere igienico sanitario e dove non siano possibili alternative.
- Attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture a rete in genere) qualora dimostrino che le opere di progetto non comportano danno alle condizioni di funzionalità idraulica. In particolare i manufatti di attraversamento non dovranno:
 - Restringere la sezione di deflusso con spalle e rilevati di accesso;
 - Disporre di intradosso a quota inferiore a piano campagna o agli argini del canale, qualora esso sia pensile;
 - Ridurre la pendenza del corso d'acqua mediante soglie di fondo;

Per gli interventi sopra specificati andranno applicate, quando ricorrano i casi previsti, le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 2/99 1,2,3,4 e 5/2001 ed ogni altra deliberazione della medesima Autorità emanata.

ART. 8- NORMA PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO DA NITRATI E DA ALTRE SOSTANZE INDESIDERATE

Al fine di contenere l'inquinamento, da nitrati e da altre sostanze, indesiderate provocato nelle acque di superficie e di falda, come indicato dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 12/96 e dalle conseguenti disposizioni della Regione Lombardia, è vietato stoccare ed utilizzare letame a meno di 5 m dai corsi d'acqua.

Lo stoccaggio temporaneo del letame maturo su terreno nudo, dovrà prevedere gli accorgimenti necessari ad evitare lo sversamento di percolati nel reticolo idrico di superficie ed in falda e dovrà essere effettuato ad una distanza dai corsi d'acqua di almeno 20 m. Lo stoccaggio temporaneo non dovrà essere effettuato nello stesso luogo e per più di una stagione.

Sul territorio comunale, è fatto divieto di spandimento di liquami zootecnici su:

- terreni gelati o innevati;
- nelle superfici non interessate dall'attività agricola;
- terreni saturi o con ristagni d'acqua;
- terreni con pendenza superiore od uguale al 15% privi di sistemazioni idraulico agrarie;
- terreni situati a distanza inferiore a 10 m dai corsi d'acqua;
- nelle aree boschive, escluse le colture legnose a rapido accrescimento;
- nelle aree di cava non ripristinate all'uso agricolo;

Nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, così come determinate dalle presenti norme e nei territori ove sono presenti condizioni di vulnerabilità idrogeologica alta o molto alta, come definite dalla studio Geologico del Territorio Comunale, eseguito ai sensi dell'art. 2 della L.R. 41/97 non è consentita la distribuzione e lo stoccaggio di alcun genere di rifiuto o fango, anche proveniente da impianti di depurazione.

ART. 9 – PRESUPPOSTI E PROCEDURE PER LA SDEMANIALIZZAZIONE

E' consentita la sdemanializzazione di aree comunque abbandonate, sia a seguito di eventi naturali che per i fatti artificiali, indotti dall'attività antropica, con provvedimento da

rilasciarsi da parte della competente Agenzia del Demanio, previa acquisizione dell'autorizzazione dell'Ente a ciò proposto.

ART. 10 – REGIME DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Nuove opere di regimazione idraulica, proposte da Enti pubblici o privati, saranno finalizzate al riassetto dell'equilibrio idrogeologico, al ripristino della funzionalità del deflusso superficiale, alla messa in sicurezza dei manufatti e delle strutture, alla rinaturalizzazione, al miglioramento ambientale ed a favorire la fruizione pubblica. Esse dovranno essere concepite privilegiando le tecniche dell'ingegneria naturalistica. All'interno dei corsi d'acqua è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione, di acque reflue, ad eccezione di quelle meteoriche e di reflui depurati, secondo le prescrizioni del D.lgs 152/99 e s.m.i.

Sono ammessi solo interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia e dell'equilibrio idrogeologico, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche ed alla realizzazione di attraversamenti .

Potranno essere realizzati interventi di manutenzione straordinaria e risanamento dei corsi d'acqua, qualora ne sia documentata la necessità con relazione idrogeologica, idraulica ed ambientale. I lavori di manutenzione ordinaria, dovranno essere eseguiti senza alterare l'ambiente di ripa.

ART. 11- SOTTOPASSI

I sottopassi dovranno essere dimensionati in modo da garantire il corretto smaltimento della portata defluente, il che dovrà risultare da apposita verifica idraulica, condotta secondo i tempi di ritorno previsti dalle direttive dell'Autorità di bacino del fiume Po (vedi ultimo comma art. 7).

I sottopassi dovranno essere dotati di idonei manufatti di imbocco e di sbocco allo scopo di evitare rigurgiti, malfunzionamenti od erosioni di sponda in corrispondenza della sezione di collegamento. Allo scopo di mantenere la piena efficienza e funzionalità idraulica del corsi d'acqua, questi manufatti dovranno essere dimensionati, in base alle specifiche esigenze idrauliche ed in modo che ne sia garantita l'ispezione e lo svolgimento dei lavori di manutenzione.

Non potranno essere realizzati in “ botte a sifone” salvo, impossibilità di soluzioni alternative, come sarà dimostrato da relazione idraulica e solo per i casi di pubblica utilità.

ART. 12- GRIGLIE

All'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati dovranno essere posti elementi filtranti o griglie, allo scopo di evitare l'intasamento delle tubazioni da parte di detriti e di materiali trasportati dalle acque.

Gli elementi filtranti dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non diminuire la sezione utile di deflusso.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle griglie dovrà prevedere la ripulitura degli elementi filtranti, in particolare modo dopo ogni eventuale piena.

Le griglie dovranno inoltre, essere manovrabili in modo da consentire l'apertura in caso di necessità. A tal fine, in caso di eventi meteorici intensi le griglie dovranno essere presidiate. Il presidio, la manovra di apertura e le manutenzioni ordinarie e straordinarie, saranno a carico del concessionario.

ART. 13- CANALI DI INTERESSE AZIENDALE ED INTERAZIENDALE

Tutti gli interventi che coinvolgono i canali di interesse aziendale ed interaziendale, dovranno essere volti al mantenimento dell'efficienza drenante o di distribuzione dell'acqua irrigua, delle canalizzazioni provvedendo, in ogni caso, al ripristino delle loro funzionalità laddove questa risulti essere stata compromessa anche da lavori legati a temporanee esigenze delle colture e delle cose.

E' vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati o latro, il deflusso superficiale dei canali aziendali ed interaziendali senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.

I canali all'interno delle strutture aziendali che sono rami di Rogge principali destinati all'irrigazione, sono equiparati ai tratti di canali all'interno dei centri abitati.

ART. 14- INTUBAMENTI

Al fine si assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, è vietata, la tombinatura di corsi d'acqua, come pure le opere che concorrano all'interramento, dei fossi al restringimento delle sezioni di deflusso, alla riduzione della funzionalità idraulica dei manufatti e del corso d'acqua.

La materia è regolata dalla vigente normativa tecnica di attuazione del PAI.

Potranno essere consentiti gli intubamenti per brevi tratti, qualora ne sia documentata l'indispensabilità per motivi di incolumità delle persone e delle cose, igiene e salute pubblica, accertata la compatibilità idrogeologica e comprovato il miglioramento nell'assetto del territorio interessato e dietro presentazione di specifica relazione idraulica, idrogeologica ed ambientale.

I tratti di canali non più attraversati da acqua irrigua, ma tombinati e che sono recapiti di scarichi di vario tipo, sono da equipararsi a tratti di fognatura pubblica o privata

ART. 15- SCARICHI IN CORSI D'ACQUA

L'autorizzazione e concessione di scarichi nel corso d'acqua saranno assentite, dal soggetto competente, solo qualora l'effluente recapitato abbia caratteristiche congrue ed accettabili, sotto l'aspetto della qualità e quantità con il corpo ricettore.

La materia è regolata dalla vigente normativa tecnica di attuazione del PAI.

L'autorizzazione allo scarico dovrà verificare, preliminarmente la capacità del corpo idrico ricettore a smaltire le portate immesse, con particolare riferimento, alla sezione di deflusso, al regime ed alla ricettività idraulica del corpo ricettore finale.

I limiti di accettabilità di portata di scarico dovranno rispettare quanto disposto dal Piano di Risanamento Regionale delle Acque, che sono qui di seguito compendiate:

- 20 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali, industriali e di servizio.
- 40 l/s per ettaro di superficie colante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Il recapito dovrà garantire che lo scarico avvenga secondo il flusso di corrente del corpo ricettore e dovrà prevedere accorgimenti tecnici, quali manufatti di dissipazione dell'energia o altro tali da evitare fenomeni erosivi o turbolenze.

Qualora si ravvisi l'impossibilità di convogliare le acque di scarico in un corso d'acqua so dovrà prevedere ed eseguire sistemi autonomi di laminazione o smaltimento degli effluenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche.

ART. 16- BACINI DI ACCUMULO TEMPORANEO DELLE ACQUE METEORICHE

Nelle aree di nuova espansione, destinate ad insediamenti residenziali , attività industriali e artigianali, per cui sono previsti piani attuativi, le acque meteoriche provenienti da coperture e da aree impermeabilizzate, di pertinenza dovranno essere recapitate in appositi bacini di accumulo temporaneo, evitandone il conferimento diretto in fognatura, nella rete superficiale e/o lo spaglio sui terreni.

I manufatti di raccolta, recapito e accumulo delle acque meteoriche dovranno obbligatoriamente essere compresi nelle opere di urbanizzazione primaria.

I bacini di accumulo, dimensionati in relazione alla superficie delle aree impermeabili e alla massima pioggia prevista, nelle 24 ore, con un tempo di ritorno 100 anni, dovranno raccogliere le acque meteoriche con apposite opere di captazione.

I bacini di accumulo dovranno essere provvisti di soglia per il rilascio regolato dei volumi d'invaso da conferire nel recapito.

Qualora si preveda un fondo impermeabile, per il mantenimento di uno specchio d'acqua permanente, si dovrà garantire il riciclo, anche forzato, dell'intero volume di acqua, onde evitarne il ristagno ed il deterioramento della qualità.

La dimensione dei bacini deve essere calcolata, indicativamente, considerando il volume di raccolta di 130 mm d'acqua per ogni metro quadrato di superficie impermeabile, salvo quanto diversamente motivato da specifica relazione idraulica e comunque dovrà garantire il contenimento delle portate immesse nel reticolo idrico superficiale nei limiti specificati al precedente art. 14.

ART- 17 – RELAZIONE IDROGEOLOGICA, IDRAULICA E AMBIENTALE

Le richieste di autorizzazione all'esecuzione delle opere e degli interventi previsti nelle presenti norme dovranno essere corredate almeno dai seguenti documenti:

A. Relazione idrogeologica, idraulica ed ambientale redatta da professionisti abilitati, iscritti all'albo professionale contenente:

- Luogo, foglio e mappale;
- Motivazione della realizzazione dell'opera;
- Caratteristiche tecniche dell'opera;
- Assunzione di responsabilità per l'esecuzione;
- Verifica idraulica di portata, in caso di ponti, tombinature, ecc...;
- Relazione geologica, geotecnica ed idrogeologica, che determini le interrelazioni con la falda;
- Relazione idraulica;
- Attestazione che le opere non comportino conseguenze negative sul regime delle acque e dell'ambiente;

B. Elaborati grafici consistenti in:

- Corografia 1:10.000;
- Estratto del PRG;
- Estratto di mappa catastale originale con indicazione delle opere;
- Profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- Sezioni trasversali del corpo idrico, di fatto e di progetto, debitamente quotate;

- Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi quotati e particolari costruttivi delle opere in calcestruzzo armato, se previste.
- C. **Dichiarazione di assunzione di responsabilità** per il mantenimento, in piena efficienza e per il presidio dell'opera, sottoscritta dal richiedente.

ART- 18 – ALBO COMUNALE DELLE UTENZE IRRIGUE

Al fine di meglio aderire alla realtà del territorio e di perseguire, con maggiore incisività, l'azione di difesa del suolo e di polizia idraulica, il Comune istituisce l'Albo Comunale delle Utenze Irrigue al quale possono accedere gli utilizzatori di acque irrigue presentando apposita istanza corredata da :

1. titolo di concessione di cui si avvale l'utenza;
2. definizione dell'estensione del comprensorio irriguo, con apposita cartografia, alla scala 1:10.000 su base C.T.R. e 1:5.000 su ba
3. se catastale.
4. relazione tecnica, con la quale si illustrino le modalità ed i tempi di distribuzione dell'acqua irrigua, l'elenco e le spettanze degli utilizzatori, le relative dotazioni e le eventuali ulteriori funzioni assolte dall'utenza.
5. organi statuari: assemblea presidente, consiglio di gestione, organi tecnici, sindaci e revisori dei conti, ecc...
6. bilancio dei 2 anni precedenti all'istanza

Il Comune a seguito della definizione del Reticolo Idrico Minore, disposta dalla Regione, istituirà con deliberazioni di Giunta Municipale, l'albo comunale sopra detto ed inviterà gli interessati, anche con avviso pubblicato su un organo di stampa locale, a presentare istanza di iscrizione all'albo comunale stesso.

Il Comune provvederà con scadenza almeno triennale, alla verifica dell'Albo Comunale sopra detto, da cui saranno, automaticamente, espunte le utenze che non provvederanno ad inviare, annualmente, il bilancio di competenza ed a segnalare le variazioni dell'assetto sociale, territoriale e tecnico intercorso.

ART. – 19- REGIME DI CONVENZIONE

La regolare iscrizione all'Albo Comunale delle Utenze Irrigue comporta la possibilità, per il Comune di stipulare con l'Utenza, singola o associata, convenzioni che fermo restando la competenza e responsabilità del Comune in materia di polizia idraulica, protezione civile, sicurezza idrogeologica del territorio di riscossione dei canoni e di ogni altra materia propria dell'Ente Locale, stabilisca il modo e le forme con cui condividere gli interventi di manutenzione ordinaria.

ART. – 20 – PIANO COMUNALE PER LA DIFESA DEL SUOLO

Il Comune, sentiti gli Uffici Pubblici competenti e l'utenza qualora essa sia regolarmente iscritta all'Albo Comunale delle Utenze Irrigue, definisce il piano di difesa del suolo stabilendo sui singoli corsi d'acqua, gli interventi e le opere necessarie per conseguire l'obiettivo della maggior sicurezza idrogeologica del territorio. La protezione civile degli abitanti ed il miglior impiego della risorsa acqua.

ART. – 21 – RUOLO COMUNALE DEI CANONI DI POLIZIA IDRAULICA

Il Comune, successivamente alle procedure di individuazione del Reticolo Idrico Minore, definisce il ruolo degli utilizzatori dello stesso cui applicare i canoni di polizia idraulica definiti.

ART. – 22 – RIMESSA IN PRISTINO DEI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI POLIZIA IDRAULICA

Il caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere alla riduzione in pristino sarà disposta con ordinanza del Sindaco pro tempore ai sensi dell'art. 14 dell L.R. 47/85.